



Comune di CASSANO SPINOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35

OGGETTO:

PRESA D'ATTO VALIDAZIONE PEF TARIFFA RIFIUTI 2022-2025 AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO ARERA 263/2021/R - MTR2 - APPROVAZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di maggio alle ore dieci e minuti quindici nelle forme previste dal Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 11/04/2022, previo invito formalmente effettuato, si è riunita in modalità telematica da remoto la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	da remoto	=
2	Paolo CERIA	da remoto	=
3	Renato BELLINGERI	da remoto	=
		3	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale la *dr.ssa Rotondaro Daniela* con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *Alessandro BUSSETI* - Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la L.147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13; in particolare, il comma 654, stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (...);
- in applicazione dell'art. 1 comma 668 della medesima Legge 147/2013 questo Comune ha approvato in data 30/06/2021 il “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA N. 363 DEL 03/08/2021 ad oggetto: "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)" per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;
- il D.Lgs. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- l'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede che “Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”.
- la L.R. Piemonte 24/2002, in maniera coerente con tale disegno, aveva previsto, agli artt. 9 e 11:
 - a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali;
 - b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani; c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori.
- Tali previsioni sono state successivamente confermate dalla L.R.1/2018. Con riferimento a tali disposizioni il Consorzio CSR con sede in Novi Ligure, con delibera n. 14/2016, ha affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nell'area omogena del novese e del tortonese alla società Gestione

Ambiente Spa sino al 2036 e ha altresì approvato lo schema di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016;

CONSIDERATO CHE:

- in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 2006): "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- a norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;

- a norma dell'articolo 1, comma 668 della citata norma: "i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5quinquies del DL 228/2021 convertito in Legge 15/2022 laddove prevede che a decorrere dall'anno 2022 "i Comuni in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 possono approvare i PEF, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno". Lo stesso DL cd. "Milleproroghe" dispone lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, laddove disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Cassano Spinola non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal citato Consorzio Smaltimento Rifiuti CSR con sede in Novi Ligure;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 22/04/2022 con la quale il CSR ha approvato il PEF 2022-2025, validato dal soggetto incaricato Paragon Business Advisor S.r.L con sede in Zola Predosa (BO), riferito ai 24 Comuni che a far data dal 01/01/2021 applicano la tariffa corrispettiva, allegato 1 alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, in merito alle risultanze dei fabbisogni standard da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 che, in presenza della tariffa d'ambito, non vi sono al momento elementi sufficienti per valutare la congruità del fabbisogno standard, essendo la stessa riferita ai 24 Comuni che appartengono all'ambito;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che:

- per l'anno in corso, per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo trova applicazione il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/99;

- ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del citato D.P.R. n. 158/99 il Gestore ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, adottando le seguenti percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche:

1) utenze domestiche attribuzione di un peso pari al 71,33% del gettito atteso;

2) utenze non domestiche attribuzione della rimanente quota del 28,67% del gettito atteso;

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022 redatto ai sensi delle delibere ARERA e successivamente deliberato dal C.S.R.;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe corrispettive elaborate dal gestore e relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 24 del regolamento per l'applicazione della tariffa in merito alle modalità di riscossione della tariffa da parte del gestore;

RITENUTO, in merito alla propria competenza, di richiamare l'autorevole dottrina secondo cui l'approvazione della tariffa puntuale spetta non all'organo consiliare ma alla giunta. Dispone infatti l'art. 42, TUEL che "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi". Tale regola è derogata per le tariffe TARI dal comma 683 della L. 147/2013, che le attribuisce al Consiglio, come del resto avviene anche per le aliquote IMU, in base allo specifico disposto dei commi 752 e ss. della L. 160/2019. Ma laddove non vi sono deroghe, come appunto per la tariffa puntuale, sostengono i fautori di tale tesi, che appare convincente, riprende vigore la regola generale ex art. 42 TUEL;

RITENUTO di dover quantificare la tariffa da corrispondere per ogni svuotamento aggiuntivo, al fine di tendere al rispetto dei quantitativi di conferimento di rifiuto urbano residuo (RUR) stimati dalle società di gestione raccolta Gestione Ambiente SpA e di smaltimento SRT SpA come segue:

litri contenitore secco	€/litro	Imponibile	IVA e Add. Tefa	Totale
120	0,092	11,04	1,66	12,70
20	0,092	1,84	0,28	2,12
30	0,092	2,76	0,41	3,17
240	0,092	22,08	3,32	25,40

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, della deliberazione del C.d.A. del Consorzio CSR di Novi Ligure n. 18 del 22/04/2022 e del Piano Economico Finanziario (P.E.F) per l'anno

2022 dei 24 Comuni dell'Area Omogenea Tortonese, allegato 1 alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la tariffa "puntuale" viene calcolata, come da premesse, secondo la struttura "trinomia", con riferimento per la quota fissa e per la quota variabile calcolata al numero dei componenti del nucleo familiare e con riferimento agli svuotamenti dei contenitori da Lt. 120 del rifiuto urbano residuo (RUR) per la quota variabile misurata, in ragione del valore €/litro pari ad € 0,092 oltre IVA di legge e TEFA di competenza della Provincia di Alessandria;

3. di approvare le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche così come riportate nelle tabelle allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che le stesse assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, fatte salve le riduzioni di cui al punto precedente;

4. di dare atto che alle tariffe corrispettive deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Alessandria nella misura del 5%;

5. di dare atto che le tariffe di cui al precedente punto sono applicate alle utenze domestiche e non domestiche che rispettano il numero massimo di svuotamenti indicati nelle tabelle esplicitate in premessa e che gli ulteriori svuotamenti comporteranno la corresponsione a consuntivo di una tariffa aggiuntiva pari a €. 12,70 IVA e TEFA inclusi a svuotamento di un contenitore del secco da 120 litri, a copertura dei maggiori costi a carico del gestore così calcolati:

litri contenitore secco	€/litro	Imponibile	IVA e Add. Tefa	Totale
120	0,092	11,04	1,66	12,70
20	0,092	1,84	0,28	2,12
30	0,092	2,76	0,41	3,17
240	0,092	22,08	3,32	25,40

6. di dare atto che ulteriori agevolazioni e riduzioni sono normate dal già citato "Regolamento per l'applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

7. di dare atto che, con il passaggio a tariffa corrispettiva puntuale, tutta la gestione, riscossione e recupero è affidata a Gestione Ambiente S.p.A. e il Comune di Cassano Spinola non ha stanziato nel proprio Bilancio di Previsione 2022/2024 alcuna posta relativa alla riscossione della tariffa e/o al pagamento delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti, con la sola eccezione di quanto dovuto in qualità di utente del servizio;

8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

9. di dichiarare, a seguito di votazione favorevole unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire al gestore di dar corso ai successivi adempimenti.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

Il Vice Sindaco
f.to Paolo Ceria

Il Segretario Comunale
f.to Rotondaro Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 15/06/2022 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 15/06/2022

Il Segretario Comunale
f.to Rotondaro Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, 15/06/2022

Il Segretario Comunale
f.to Rotondaro Daniela
